

DELIBERA C.C. N. 31 DEL 02/09/2014
OGGETTO: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C."

Il Sindaco riferisce:

Con l'art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014) nell'ambito del complesso processo di riforma della tassazione immobiliare locale, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno di natura patrimoniale, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, formalmente unitaria, è sostanzialmente articolata in tre distinti prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare del diritto reale sugli immobili, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse da A1- A8-A9 (per le quali invece l'imposta resta dovuta).

TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni principali come definite dalla normativa IMU, destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni.

TARI (Tassa Rifiuti), del tutto simile alla precedente TARES, a carico dell'utilizzatore o del possessore dell'immobile, destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

In particolare la **TASI** è destinata a sostituire, dal 2014, il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale (inizialmente sospesa e poi definitivamente abolita nel 2013 ad opera dei D.L. 54/2013, 102/2013 e 133/2013) e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., prevista dal D.L. 201/2011 in favore dei Comuni per la copertura dei servizi indivisibili a fronte di una diminuzione del Fondo Sperimentale di riequilibrio, ma il cui gettito, per l'anno 2013, è stato riservato allo Stato con l'art. 10, comma 2 lett. c) e d) del D.L. 8.4.2013 N. 35, convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.6 giugno 2013, N. 64.

L'evoluzione normativa percorsa negli ultimi anni e che ha generato il nuovo assetto fiscale dell'Imposta Unica Comunale, riflette l'intento legislativo di conferire agli Enti Locali uno strumento per una politica fiscale più adeguata e coerente alla realtà del proprio territorio e del tessuto sociale su di esso presente, operando le scelte consentite dalla potestà regolamentare ad essi conferita dall'art. 52 del D.L. 446/1997 e s.m.i., confermata dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013.

La potestà regolamentare del Comune si concretizza, nello specifico,

per la componente IMU:

- nella possibilità di equiparare all'abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, o posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata
 - l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di 500

euro oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui

- nella possibilità di elevare oltre i 200 euro l'importo della detrazione per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1-A8-A9 fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

per la componente TASI:

- nell'individuazione dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta
- nella disciplina delle eventuali riduzioni, tenendo conto della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE
- nello stabilire il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore dell'immobile, nel caso in cui gli stessi non coincidano
- nella determinazione del numero di rate e delle scadenze di pagamento del tributo, stabilendo se lo stesso debba essere versato in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio attraverso l'invio da parte del Comune di modello di pagamento precompilato.

per la componente TARI:

- nella scelta dei criteri di determinazione delle tariffe
- nella classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
- nella disciplina delle riduzioni tariffarie, prevedendo riduzioni ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o non continuativo, fabbricati rurali ad uso abitativo, abitazioni occupate da soggetti residenti per più di sei mesi all'anno all'estero, nonché ulteriori riduzioni (la cui copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio). ad esempio in base alla capacità contributiva delle famiglie
- nella previsione, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di riduzioni della parte variabile della tariffa proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati
- nell'individuazione delle aree di produzione dei rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani
- nella determinazione del numero di rate e delle scadenze di pagamento del tributo, in modo anche differenziato rispetto alla TASI.

per tutte le componenti IUC

- nella determinazione di eventuali circostanze attenuanti o esimenti dalle sanzioni
- nell'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune normative.

Il D.L. 6 marzo 2014 N. 16, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014 n. 68, ha apportato modificazioni alla normativa in materia di TASI e TARI.

In particolare, per quanto concerne la TASI, è stata introdotta, per il solo anno 2014, la possibilità di incrementare dello 0,8 per mille i limiti massimi di aliquota inizialmente previsti, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Il legislatore è poi intervenuto sulle modalità e sulle scadenze di pagamento delle componenti TARI E TASI.

Inizialmente la L. 197/2013, al comma 688 dell'art. 1, prevedeva che il Comune determinasse il numero e le scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto ai due tributi.

Con il D.L.16/2014 si è stabilito che il versamento della TASI venga effettuato nei termini indicati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs 14 marzo 2011 N. 23 (16 giugno e 16 dicembre)., Per il primo anno di applicazione, qualora il Comune non abbia deliberato le aliquote TASI e non le abbia pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro la data del 31 maggio 2014, il versamento della prima rata è effettuato, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 (1 per mille); il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale invece il versamento è effettuato in unica soluzione entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia stata pubblicata sul sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.

La maggior parte dei Comuni, alcuni dei quali interessati dalle elezioni amministrative, non ha provveduto all'adozione delle delibere tariffarie entro la data del 31 maggio scorso.

La ragione preponderante della mancata adozione è da individuarsi nel fatto che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2014, non disponevano ancora, a tutto aprile 2014, in maniera completa di dati certi in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, in attesa del provvedimento con il quale si devono stabilire i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

Le disposizioni del D.L. 16/2014 ponevano tuttavia una serie di inconvenienti: i comuni che avessero deliberato di azzerare l'aliquota TASI sugli immobili diversi dalle abitazioni principali, avrebbero finito con l'incassare acconti TASI non dovuti, con conseguente necessità di predisporre centinaia di rimborsi.

Nel clima di incertezza generatosi in materia di fiscalità locale, l'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – si è fatta portavoce con il Governo delle diverse problematiche evidenziate dai Comuni.

In ultimo, con **D.L. n. 88 del 9.6.2014** il Governo ha stabilito che il termine di scadenza per il versamento della prima rata TASI, nei Comuni che non hanno provveduto a determinare e pubblicare le aliquote entro la data del 31 maggio, **è differito al 16 ottobre 2014.**

Con decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 giugno 2014 è stato quantificato l'importo da erogare a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2014 ai Comuni che non hanno deliberato le aliquote in tempo utile per il versamento, da parte dei contribuenti, della 1^a rata TASI entro il 16 giugno.

Per il Comune di Santo Stefano Roero l'importo erogato è pari a **€ 20.291,13.**

Si rende ora necessario procedere all'adozione delle norme regolamentari inerenti la IUC, anche in considerazione del fatto che:

- per quanto concerne la componente IMU, benché il comma 703 dell'art. 1 della L. 197/2014 stabilisca che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, che non viene quindi sostituita dalla IUC, ma da questa inglobata, il vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera C.C. N. 9 del 26/04/2012, successivamente modificato con deliberazioni C.C. n.25 del 26/7/2012 e C.C. n.2 del 29/4/2013, deve essere coordinato con le nuove disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2014.
- l'art. 1, comma 704 della L. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011 N, 214, istitutivo della TARES, il cui regolamento Comunale era stato adottato con delibera C.C. 12 del 30/7/2013 e s.m.i., e si rende quindi necessaria l'adozione di un regolamento per la disciplina della TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Ravvisata l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il Regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso e sostituito dalla TASI, e stabilendo la disciplina del nuovo tributo TASI;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella L. 17/2013 e s.m.i. presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui concede ai Comuni ampi margini di discrezionalità per quanto riguarda i criteri di determinazione delle tariffe (non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1998, potendo il Comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo);

Dato atto che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del D.Lgs 507/1993, della Tariffa di Igiene ambientale di cui al D.Lgs n.

22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e servizi TARES

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale delle funzioni di tutela protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

Visto l'art. 53 , comma 16, della Legge 23.12.2000 N, 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014 era stato prorogato al 28 febbraio 2014 e successivamente, con D.M. 13 febbraio 2014 al 30 aprile 2014, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/4/2014 con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno dell'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduate, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e della finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 56 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedure di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismo.gov.it;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. N. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina della IUC, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 47 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta IMU, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27/12/2006 n. 296;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

omissis

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il nuovo **“Regolamento per La disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.”** adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , composto di N. 47 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000;
- 4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012:

5) Di pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune;
- all'Albo Pretorio Web del Comune, per 30 giorni consecutivi;

6) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.